



COMUNE DI ATENA LUCANA

(Prov. Salerno)

Cap. 84030 - Viale Kennedy 2 - Tel. 0975-76001 - Fax 0975-76022.
web: www.comune.atenalucana.sa.it – pec: prot.atena@asmepec.it

SCHEMA DI CONTRATTO

PER LA REDAZIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE (P.G.F.) DEI BENI SILVO-PASTORALI DEL COMUNE DI ATENA LUCANA (SA)

L'anno _____ del giorno _____ nel mese di _____ alle ore _____ ,
presso la sede del Comune di Atena Lucana in presenza di sottoelencati convenuti:

1. Il comune di Atena Lucana, codice fiscale 83002560650, rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica Comunale ing. _____ , domiciliato in Atena Lucana presso la sede comunale, che interviene in nome e per conto del comune di Atena Lucana c.f. 83002560650, quale Responsabile dell'Area Tecnica 2, ed in quanto tale autorizzato alla stipulazione del presente atto, di seguito nominato "**Committente**";
2. Il tecnico _____ nato/a a _____ il _____ residente in _____ alla _____ iscritto all'Albo dei Dottori Agronomi e Forestali della Provincia di _____ al n. _____ , - Codice Fiscale: _____ - P. IVA _____ di seguito denominato "**Tecnico**".

PREMESSO:

- Che il Comune di Atena Lucana con sede in viale Kennedy n. 2, è proprietario di ettari di beni silvo-pastorali così distinti:

Uso del suolo	Superficie (ha)
Fustaie	53,8800
Cedui semplici e matricinati	218,4002
Altre superfici (pascoli, radure, incolti, boschi degradati Macchia mediterranea ecc)	198,1254
Totali	470,4056

- Che la legge quadro di riferimento in materia forestale è la legge n. 3267 del 1923, che all'art. 130 prescrive l'obbligo di gestione dei boschi e dei pascoli pubblici secondo un Piano di Assestamento Forestale (P.A.F.);
- Che successivamente alla predetta legge quadro, in materia di politica forestale, le diverse regioni italiane hanno legiferato in maniera autonoma ed anche la Regione Campania si è dotata della propria normativa forestale:

- **Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13**, "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale del 4 maggio 1979, n. 27 - Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo*"
- **Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11**, "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo*";
- **Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 14**, "*Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*". Con tale legge sono stati modificati e integrati solo alcuni aspetti della L. R. 11/96;
- **Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3**, "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*;
- Che il Regolamento forestale n. 3/2017, redatto ai sensi dell'articolo 12 della Legge Regionale 20 gennaio 2017, n. 3, ha sostituito gli allegati A, B, C, D della L. R. 11/96 ed ha altresì abrogato alcuni suoi articoli o parti di essi;
- Che il Regolamento forestale n. 3/2017 persegue tra le altre, le finalità della gestione sostenibile dei beni silvo-pastorali attraverso la conservazione, il miglioramento e l'ampliamento del patrimonio boschivo regionale, l'incremento della produzione legnosa, la difesa del suolo e la sistemazione idraulico-forestale, la prevenzione e la difesa dei boschi dagli incendi, la conservazione ed il miglioramento dei pascoli montani, la tutela delle produzioni secondarie, della biodiversità e di tutte le funzioni ecosistemiche e paesaggistiche delle aree forestali.
- Che per il conseguimento di tali finalità vengono forniti degli indirizzi pianificatori da attuarsi attraverso il "Piano Forestale Generale" (P.F.G.), i Piani Forestali Territoriali (P.F.T.) ed i "Piani di Gestione Forestale" (P.G.F.) redatti in conformità al succitato Regolamento.
- Che con il Regolamento regionale n. 3/2017 è stato introdotto l'obbligo della redazione del P.G.F. per superfici complessive maggiori/uguali a 100 ettari non solo per i Comuni ed Enti pubblici ma anche per i proprietari privati;

DATO ATTO che il P.A.F. del Comune di Atena Lucana, approvato dalla Giunta Regionale della Campania ed avente validità per il periodo 2001-2010 è scaduto e necessitava di aggiornamento;

DATO ATTO che il Comune di Atena Lucana, ha partecipato al Bando di attuazione della Misura 8 PSR Campania 2014-2020 – tipologia 8.5.1 "*Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali*" azione D "*Elaborazione Piani di gestione Forestali*", approvato con D.G.R. n. 33 del 18.07.2017, pubblicato sul BURC n. 58 del 24.07.2017, proponendo la domanda di sostegno identificata con Barcode n. 54250636344 del 12.12.2017, per il finanziamento del "**Piano di Gestione Forestale del comune di Atena Lucana**", per un importo complessivo di euro 19.112,83;

VISTA la nota n. 084988 del 06.12.2017 l'UOD 500704 della Regione Campania-Settore Generale dell'Ufficio Foreste e Caccia ha comunicato la conformità: alla L. R. n. 11/1996, alla DGR 195/2016 ed alla L. R. n. 06/2016, della "relazione preliminare" e del "preventivo spese" del P.A.F., del comune di Atena Lucana;

VISTA la Decisione Individuale di Concessione d'Aiuto (D.I.C.A) n. PG/2011165/2020 del 23.04.2020, a firma del Dirigente Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali-Servizio Territoriale Provinciale di Salerno della Regione Campania, acquisita dall'Ente in pari

data, con la quale è stato concesso al Comune di Atena Lucana un finanziamento dell'importo complessivo di € 19.112,83 pari al 100% della spesa ammissibile di € 19.112,83, per la realizzazione dell'intervento in oggetto e di cui alla domanda identificata con il BARCODE 54250636344 a valere sul PSR Campania 2014/2020, Misura 8, Tipologia intervento 8.5.1 – Azione D) *“Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli ecosistemi forestali: Elaborazione Piano di Gestione Forestale”*;

DATO ATTO che con la precitata DICA, l'importo riconosciuto ammissibile per la redazione del P.G.F. è stato determinato in euro 15.209,96 (€ 4.262,38 per onorario ed € 10.947,58 per spese) oltre iva 22%;

VISTA la determina n. _____ in data _____ del Responsabile dell'Area Tecnica 2 del comune di Atena Lucana, con la quale a seguito di procedura negoziata ai sensi dell'art. 36 comma 2 lett. b) del D.Lgs n. 50/2016, esperita sulla piattaforma acquisti telematici denominata **“Piattaforma digitale per la gestione Albi Informatizzati e Gare Telematiche di CUC-APA”** accessibile all'indirizzo web: <https://apacentralecommittenza.acquistitelematici.it>, veniva affidato al Dott. _____, l'incarico di redazione del Piano di Gestione Forestale del comune di Atena Lucana

Tanto premesso:

SI CONVIENE E STIPULA QUANTO SEGUE

ART.1 – CONFERIMENTO INCARICO

In attuazione della determina n. _____ in data _____ del Responsabile dell'Area Tecnica 2 del comune di Atena Lucana, si conferisce incarico al Dr. _____, sopra meglio generalizzato, per la redazione DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE del comune di Atena Lucana per un corrispettivo di €. _____ (diconsi euro _____) comprensivo di IVA, cassa ed ogni altro onere inerente.

L'importo contrattualizzato si intende fisso ed invariabile anche in caso di modifiche progettuali che abbiano ripercussioni sui dati assunti come base per il calcolo della parcella.

ART. 2 – DESCRIZIONE DELL'INCARICO

L'incarico prevede la predisposizione del Piano di Gestione Forestale, da valere per la durata di anni dieci, per il territorio di proprietà comunale esteso per circa ha 470 da fornire su supporto cartaceo e informatico.

La specifica dell'entità della superficie deve intendersi orientativa. La quantità esatta, così come la distribuzione della superficie per tipologie forestali, forme di governo e destinazione d'uso delle aree verranno determinate in sede di redazione del piano. La progettazione dovrà garantire la coerenza tra lo stato del territorio, le caratteristiche ambientali e le previsioni eventuali nuovi strumenti di pianificazione, ricercando le soluzioni che risultino meglio rispondenti agli obiettivi generali di sviluppo economico e sociale e a quelli di tutela, riequilibrio e valorizzazione del territorio, operando una valutazione preventiva di sostenibilità degli effetti che le previsioni degli strumenti avranno sui sistemi territoriali.

Le attività legate al servizio da affidare sono dettagliate nel preliminare del PGF del Comune di Atena Lucana (SA) approvato con delibera di Giunta Comunale n. 10 dell'11.12.2017.

Gli elaborati e la documentazione costituenti il P.G.F., dovranno essere conformi a quanto stabilito dalla normativa in vigore, che, costituisce parte integrante e sostanziale alla presente convenzione ed in particolare:

- 1) R.D. n. 3267 del 30.12.1923;
- 2) R.D. n. 1126 del 16.05.1926;
- 3) Legge Regionale 7 maggio 1996 n. 11, "*Modifiche ed integrazioni alla Legge Regionale 28 febbraio 1987, n. 13, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del Suolo*";
- 4) Legge Regionale 24 luglio 2006, n. 14, "*Modifiche ed Integrazioni alla Legge Regionale 7 maggio 1996, n. 11, concernente la delega in materia di economia, bonifica montana e difesa del suolo*". Con tale legge sono stati modificati e integrati solo alcuni aspetti della L. R. 11/96;
- 5) Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*; con le modifiche apportate dai Regolamenti regionali 24 settembre 2018, n. 8 e 21 febbraio 2020, n. 2;
- 6) Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione Forestale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 195 del 10 maggio 2016;
- 7) Decreto Ministeriale 17 ottobre 2007 (Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone speciali di conservazione – ZSC- ed a Zone di protezione speciale - ZPS) del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio;
- 8) D.Lgs. n. 34/2018;
- 9) del Piano Forestale Generale della Regione Campania.

Gli stessi dovranno recepire e riportate in progetto eventuali prescrizioni ed integrazioni richieste dai funzionari istruttori della Unità Operativa Dirigenziale Foreste (U.O.D. 50 07 14) art. 86 commi 3 e 4 del Regolamento.

ART. 3 – CONTENUTI DEL P.G.F.

Gli elaborati del Piano di Gestione Forestale, devono essere conformi a quanto previsto dalla seguente normativa regionale:

- 1) Titolo III del Regolamento Regionale 28 settembre 2017, n. 3, "*Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale*; con le modifiche apportate dai Regolamenti regionali 24 settembre 2018, n. 8 e 21 febbraio 2020, n. 2;
- 2) Linee guida per la redazione dei Piani di Gestione Forestale, approvato con Deliberazione di Giunta Regionale Campania n. 195 del 10 maggio 2016.

La documentazione richiesta è così schematizzata:

A) Relazione Tecnica del Piano di Assestamento Forestale (P.A.F.) nella versione definitiva con testi e cartografie e con collegamenti ipertestuali per un'agevole consultazione:

- n. 3 copie cartacee ;
- n. 5 copie informatizzate su cd-rom;

B) Elaborati del PAF:

- n. 3 copie cartacee ;

- n. 5 copie informatizzate su cd-rom;
 - n. 1 copia di tutte le cartografie in file vettoriali;
- A) CD completo di testi e cartografie definitivi in versione PDF con collegamenti ipertestuali al fine di una agevole consultazione.

ART. 4 – PRESTAZIONI RIENTRANTI NELL'INCARICO

Rientrano nell'incarico conferito, le seguenti prestazioni che il professionista incaricato dovrà garantire:

- le necessarie attività di sopralluogo e ricognizione sul territorio;
- la partecipazione ai vari tavoli interni all'Ente ed agli incontri sul territorio;
- la partecipazione alla Conferenza Comunale di verifica/valutazione;
- la partecipazione ad incontri previsti per l'iter di adozione ed approvazione;
- la predisposizione delle controdeduzioni alle osservazioni al P.G.F. a seguito della sua adozione;
- la partecipazione alle varie commissioni fino all'approvazione definitiva del Piano;
- la formazione del personale del Ufficio Tecnico Comunale sull'uso delle cartografie informatizzate del P.G.F.

Per l'espletamento dell'incarico il Comune di Atena Lucana metterà a disposizione del professionista, la documentazione e la cartografia, sui supporti disponibili, che possano risultare utili alla redazione del P.G.F.

Dopo l'approvazione da parte del competente Settore della Regione Campania e con le eventuali rettifiche ed integrazioni disposte dal medesimo, nella veste definitiva, il P.G.F. dovrà essere consegnato, rilegato e completo di ogni allegato, in numero di 5 copie, oltre che su supporto informatico, entro due (2) mesi dall'avvenuta notifica della predetta approvazione.

Il Committente si riserva, durante tutto il corso di sviluppo del progetto, di indicare eventuali modifiche ed integrazioni dello stesso che non alterino i costi indicati in sede di offerta, in particolare per l'entrata in vigore di nuove normative regionali,

ART. 5 – TEMPI DI ESECUZIONE

Tutti gli elaborati dovranno essere consegnati all'amministrazione comunale, entro 240 giorni dalla firma della presente convenzione e nel rispetto delle disposizioni che saranno date dal Responsabile dell'Area Tecnica 2.

E' in facoltà dell'amministrazione comunale concedere eventuali proroghe sulla data di presentazione degli elaborati, qualora il ritardo derivi da fatti e avvenimenti non dipendenti dalla volontà del professionista.

Il Piano resterà di proprietà piena ed assoluta dell'amministrazione, la quale potrà - a suo insindacabile giudizio - darvi o meno esecuzione, come anche introdurvi - nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni - tutte quelle modifiche, varianti ed aggiunte che in qualsiasi momento -

a suo insindacabile giudizio - fossero riconosciute necessarie, senza che dal progettista possano essere sollevate eccezioni di sorta.

Il Comune ha comunque diritto alla sua utilizzazione piena e ed esclusiva del materiale fino a quel momento redatto e degli elaborati prodotti, anche in caso di revoca dell'incarico.

ART. 6 - CLAUSOLE AGGIUNTIVE

Qualora nel corso della prestazione emergano nuove esigenze che impongano prestazioni diverse o aggiuntive a quelle del presente disciplinare, il professionista incaricato potrà svolgerle solo e soltanto dopo che sia stata impegnata la relativa spesa. L'importo complessivo indicato nel presente disciplinare costituisce un limite di spesa che può essere superato soltanto con determinazione dirigenziale che approvi, preventivamente ad ogni prestazione, l'aumento della somma stessa.

Pertanto il tecnico incaricato si farà parte diligente e verificherà costantemente che le somme dovute a qualsiasi titolo non eccedano l'importo impegnato. Qualora si prospetti il supero della somma impegnata è fatto divieto all'incaricato di proseguire l'incarico e gli è fatto onere di comunicare immediatamente al Comune di Atena Lucana, committente, tale evenienza con relazione analitica.

L'inosservanza delle prescrizioni di cui ai precedenti commi comporta l'impossibilità per l'Amministrazione committente di corrispondere qualsiasi somma sia a titolo di onorario che di spesa.

ART. 7 - PENALITA'

Nel caso di ritardo nella consegna dei documenti del Piano di Gestione Forestale, rispetto ai termini fissati verranno applicate le penalità, per ogni giorno di ritardo, dell'1% del compenso stabilito.

ART. 8 - PAGAMENTI

Il Committente corrisponderà al Tecnico le competenze spettanti ammontanti ad euro _____ oltre iva (importo a base di gara al netto del ribasso offerto), secondo le modalità di erogazione stabilite nell'art. 7 del provvedimento D.I.C.A. n. PG/2011165/2020 del 23.04.2020, e quindi secondo le seguenti modalità:

- a) 1° acconto: pari al 35% del corrispettivo. L'acconto sarà corrisposto al Tecnico entro 20 giorni dall'accredito al Committente da parte dell'Ente erogatore a seguito del verbale attestante l'inizio dei lavori di campo (art. 120 del Regolamento n. 3/2017) redatto congiuntamente ai funzionari dell'U.O.D. competente;
- b) 2° acconto: pari al 55% del corrispettivo. L'acconto sarà corrisposto al Tecnico entro 20 giorni dall'accredito al Committente da parte dell'Ente erogatore a seguito di notifica dell'approvazione della versione del P.G.F. in minuta da parte dell'U.O.D. competente, completa di cartografia e di tutti gli allegati previsti;
- c) Rata saldo: che verrà corrisposta al Tecnico entro 20 giorni dall'accredito al Committente da parte dell'Ente erogatore a seguito di notifica del provvedimento regionale di approvazione della versione definitiva del P.G.F., completa di cartografia, di tutti gli allegati previsti e di tutti i pareri, nulla osta, visto degli Enti competenti.

**ART. 9 - POLIZZA ASSICURATIVA PER LA COPERTURA
DEI RISCHI DI NATURA PROFESSIONALE**

Si dà atto che ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs n. 50/2016, il Tecnico incarico, è in possesso di polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza.

La polizza deve coprire, oltre alle nuove spese di redazione del P.G.F., anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti rese necessarie per il manifestarsi di errori o di omissioni del P.G.F. che pregiudicano, in tutto o in parte, la sua utilizzazione e sua attuazione.

ART. 10 – REGOLARITA' CONTRIBUTIVA

Il professionista incaricato dovrà dimostrare la regolarità contributiva, per ognuno dei pagamenti da corrispondere.

ART. 11 – TRACCIABILITA' FLUSSI FINANZIARI

In merito alla remunerazione, il tecnico incaricato si obbliga al rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e dichiara che le competenze dovute verranno versate sul conto corrente, così individuato:

intestazione _____, filiale di _____, IBAN _____.

Il CIG del presente incarico è _____.

In caso di conoscenza del mancato rispetto delle norme di tracciabilità sarà tempestivamente informata L'ufficio Territoriale di Governo di Salerno.

ART. 12 - CONTROVERSIE

Per ogni controversia dipendente e conseguente al presente atto sarà competente il Foro di Lagonegro (PZ).

Il presente atto, che impegna da subito entrambi i contraenti, viene letto, confermato e sottoscritto.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

IL TECNICO INCARICATO